



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 68 DEL 25/05/2020

Settore proponente: AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN BONIFACIO - ANNO 2020.

Il Sindaco

PREMESSO che risulta tuttora consistente la diffusione della zanzare sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da maggio ad ottobre;

PRESO ATTO che:

- le zanzare sono i principali vettori implicati nella trasmissione di arbovirus, che sono un gruppo di malattie virali trasmesse da vettori artropodi, come appunto le zanzare e le zecche. Tra le numerose specie di zanzare esistenti nel nostro territorio, quelle potenzialmente in grado di trasmettere malattie virali sono la zanzara notturna comune *Culex pipiens*, potenziale vettore del virus West Nile e la zanzara diurna *Aedes albopictus* (cosiddetta "zanzara tigre"), potenziale vettore dei virus Dengue, Chikungunya e Zika.
- il virus West Nile è ormai stabilmente presente nella Regione Veneto, dove è stato rilevato per la prima volta nel 2008, mentre i virus Dengue, Chikungunya e Zika non sono attualmente presenti in modo stabile in Europa, ma essi sono ampiamente diffusi nelle aree tropicali e subtropicali del pianeta e vi è pertanto la possibilità che vengano importati da Paesi endemici (soprattutto tramite viaggiatori con infezione in atto) e possano stabilire un ciclo di trasmissione locale mediato dalle zanzare *Aedes albopictus*;
- il "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi nell'uomo sia importati che autoctoni di alcune di tali arbovirus tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, nonché di Malattia da virus West-Nile e Usutu;
- che a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika Virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha infatti emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

CONSIDERATO che il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che le zanzare depongono le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare nelle aree pubbliche, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione sia della zanzara tigre che della zanzara comune, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, Est Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018";

VISTO il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025" redatto dal Ministero della Salute e condiviso con le Regioni e le Province Autonome nell'atto di Intesa in data 15 gennaio 2020;

VISTA la D.G.R. n. 174 del 22/02/2019 della Regione Veneto, ad oggetto "*Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie Trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020*", in particolare:

- l'Allegato A che individua i soggetti coinvolti nella sorveglianza integrata delle malattie trasmesse da vettori, precisa i loro ruoli e competenze ed assegna ai comuni, fra l'altro, il compito di adottare idonea ordinanza sindacale al fine di ridurre i potenziali rischi di infezione, con l'indicazione di alcune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi (eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamento e/o copertura di quelli inamovibili);
- l'Allegato B che riporta le linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare;

CONSIDERATO che la strategia di lotta alle zanzare è basata sulla soppressione dei focolai di sviluppo larvale, sia tramite l'impiego di specifici prodotti, sia tramite azioni finalizzate a prevenirne la creazione (quali ad esempio l'eliminazione dei ristagni d'acqua), in quanto produce risultati duraturi nel medio e lungo periodo;

RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano l'incolumità dei cittadini, così come previsto agli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Per le motivazioni sopra esposte,

ORDINA

A tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori, di qualsiasi natura e dimensioni, dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

A tutti i condomini e ai proprietari/gestori degli edifici:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici, con prodotto disinfestante larvicida in compressa, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla fine del mese di ottobre 2020. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dar luogo alla formazione di focolai larvali;
- evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce e sterpi che ne possano celare al presenza.

Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua.

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, fino al mese di ottobre incluso, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali.

Ai responsabili dei cantieri di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, fino al mese di ottobre incluso, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura.

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili di:

- conservare gli pneumatici in aree coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, fino al mese di ottobre incluso, degli pneumatici privi di copertura.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione di auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare fino al mese di ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi.

All'interno dei cimiteri di:

- trattare con prodotto larvicida i depositi d'acqua;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- non inserire acqua nei vasi per fiori artificiali ed eliminare subito quella piovana;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

Precauzioni da adottare.

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.

Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* o formulati a base di derivati siliconici.

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie particolari precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

INFORMA

che per ridurre il rischio di infezione virale, è importante proteggersi dalle punture di zanzare adottando alcuni accorgimenti:

- all'aperto, soprattutto dal crepuscolo all'alba, periodo di maggiore attività delle zanzare che trasmettono il virus West Nile, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (maniche lunghe, pantaloni lunghi);
- all'aperto, utilizzare repellenti cutanei per uso topico, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nei foglietti illustrativi; non utilizzarli sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento; per maggiori informazioni consultare la guida "Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare" disponibile all'indirizzo:
<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica>
- alloggiare in ambienti dotati di impianto di condizionamento d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere a tutte le finestre e porte d'ingresso.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

AVVERTE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

La violazione del presente provvedimento comporterà a carico dei responsabili l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, stabilita ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione della ULSS n. 9, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e **fino al 31 ottobre 2020**;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio online, inserzione nel sito internet e nella pagina facebook del Comune di San Bonifacio al fine di garantirne la divulgazione.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi, o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani e simili, il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti.

Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)